

CITTA' DI NOALE
PROVINCIA DI VENEZIA
30033 Piazza Castello, 18
Cod.Fisc. 82002870275
P.IVA 01532450275
www.comune.noale.ve.it



UFFICIO SEGRETERIA del SINDACO
SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA
Sede Municipale
Fax 041/5897242
☎ 041/5897255 - 5897211
E-mail : noale@comune.noale.ve.it

Noale, 25 novembre 2009
prot. 27682

ORDINANZA N. 229

**OGGETTO: Disposizioni per contrastare fenomeni legati all'
abuso di bevande alcoliche ai minori di 16 anni.**

IL SINDACO

Dato atto

che molti comuni sulla scia del Comune di Milano hanno adottato ordinanze avente ad oggetto "Disposizioni per contrastare fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche ai minori di 16 anni", e che tali provvedimenti hanno un enorme consenso da parte di tutti gli enti istituzionali e della cittadinanza;

Ritenuto

che tale iniziativa possa essere riproposta anche nel territorio del Comune di Noale;

Premesso

- Che, anche nel territorio del Comune di Noale, specialmente nella zona della Stazione Ferroviaria o nelle vicinanze di alcuni locali pubblici, nelle ore serali e notturne, in special modo dopo la chiusura di tali attività, si concentrano gruppi di giovani e giovanissimi per consumare sul posto lattine di bevande alcoliche, con conseguente comportamento tale da generare degrado urbano e sociale e atti vandalici;

- Che spesso gli autori di questi comportamenti illeciti sono minorenni, che hanno abusato di sostanze alcoliche;

Rilevato

Che sovente giungono agli organi preposti alla vigilanza pubblica, segnalazioni e lettere di protesta di cittadini che evidenziano come spesso i giovani e i giovanissimi, a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, si aggirano causando disagi, producendo schiamazzi e danneggiamenti, con compromissione della quiete pubblica, specie nelle ore notturne, e non infrequentemente, compiendo anche atti contrari al pubblico decoro;

Ravvisata

La necessità di migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza civile, prevedendo turbative alla quiete pubblica ed alla sicurezza urbana ed evitare che quanto sopra esposto diventi una consuetudine;

Considerato

- Che in Italia, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sono 750.000 gli adolescenti a rischio di bevande alcoliche;
- Che in Italia l'età in cui mediamente si inizia l'assunzione di alcolici è 12 anni, la più bassa d'Europa e che il 40% dei quindicenni ha sperimentato almeno una volta uno stato di acuta ebbrezza etilica;
- Che l'abuso dell'alcool può causare gravi danni alla salute tanto da pregiudicare lo sviluppo del minore, che, perciò, deve essere tutelato;

Ritenuto

Di dover adottare misure specifiche dirette a contrastare l'abuso di alcol da parte dei minori, prevedendo tutte le situazioni che possano favorirne il consumo incontrollato, con le conseguenti ripercussioni sulla sicurezza urbana;

Dato atto

Che per prevenire e contrastare un simile fenomeno un compito fondamentale va riconosciuto alla famiglia, in cui i genitori assolvono un ruolo insostituibile per l'educazione e l'istruzione dei giovani e per il loro sviluppo, la loro integrazione nella comunità e la socializzazione con i membri della stessa;

Preso atto

Che tali interventi richiedono anche l'intervento delle istituzioni, innanzitutto per prevenire il loro verificarsi, e ove non fosse possibile per sanzionare i comportamenti indegni di una civile convivenza;

Ritenuto necessario

Al fine di svolgere un'azione di prevenzione e di dissuasione nell'abuso delle sostanze alcoliche, agire sia nei confronti dei consumatori, sia nei confronti dei titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia negli esercizi di vendita dei prodotti del settore alimentare, evidenziando opportunamente, come la normativa vigente non consenta la somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minori di 16 anni, ai quali dovrà essere vietata altresì la detenzione e il consumo delle medesime sostanze;

Visti

- L'art. 689 c.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni nei locali pubblici;
- Vista la legge 30.03.2001, n.125 che stabilisce che per bevanda alcolica – art.1 – comma 2 – *“si intende ogni prodotto contenete alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con graduazione superiore al 21 per cento di alcol in volume”*;
- L'art. 1, comma 2, della legge 30.3.2001 il quale stabilisce che: *“per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1.2. gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume”*;
- L'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 5.8.2008;
- La Deliberazione della Giunta Comunale di indirizzo n.139 del 1 ottobre 2009;

ORDINA

1. Ai titolari degli esercizi commerciali di vendita del settore alimentare, di somministrazione di alimenti e bevande, di licenze di pubblico spettacolo o di intrattenimenti pubblici, di sale giochi, sale biliardi od altri giochi leciti, che effettuano la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nazionali e estere, di esporre all'interno dei propri locali e nel percorso di uscita corrispondente ad ogni singola cassa, e/o comunque in posizione visibile per i clienti, un cartello idoneo a dare puntuale informazione sul divieto di cui all'art. 689 del codice penale – formato A4 – cm. 29,7 * 21 – con la seguente scritta – “E’ VIETATA LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 16: ART. 689 C.P. “ ;

2. Tale divieto si estende – nel suindicato contesto – anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita. Si estende, altresì, alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare mirati controlli;

3. Ai minori di anni 16 è vietata la detenzione, il consumo e la cessione anche a titolo gratuito di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nazionali ed estere;

4. Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;

5. E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge citata;

6. Il trasgressore è tenuto altresì ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio;

7. Previa comunicazione al Prefetto di Venezia, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni, diventando esecutiva dopo tale data;

8. La presente ordinanza viene trasmessa per debita conoscenza alla Prefettura di Venezia, alla Questura di Venezia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Venezia, nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri, alla Stazione della Guardia di Finanza di Mirano, alla Direzione Generale dell'Ulss n.13, all'A.P.P.E., all'ASCOM e alla CONFESERCENTI in qualità di associazioni di zona rappresentative delle imprese commerciali e dei pubblici esercizi.

IL SINDACO
Michele Celeghini



Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR di Venezia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune